

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI AQUILEIA

PIANO DELLE ZONE OMOGENEE L1A - L1B
"PIANO DEI PORTI"

**REGOLAMENTO GENERALE COMUNALE PER
LA GESTIONE DEI FRONTI FLUVIALI E PORTUALI**

ALLEGATO N. _____

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIERE N. 31 DD. 26/09/2012

E COSTITUITO DA N. 24 VENTIQUATTRO

FOGLI A4 METRE

E N. 2 PER SEGRETARIO COMUNALE
ELABORATO DA Salvatore Di Giuseppe)

PROGETTO



REGOLAMENTO GENERALE COMUNALE

NORME GENERALI

- Art. 1 - Sfera di applicazione
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Soggetti interessati
- Art. 4 - Approvazione e modifiche al Regolamento
- Art. 5 - Commissione Gestione Porto
- Art. 6 - Compiti e funzionamento della Commissione Gestione Porto
- Art. 7 - Tecnico Responsabile del Demanio Comunale
- Art. 8 - Vigilanza e/o guardiania.
- Art. 9 - Sanzioni.
- Art. 10 - Interventi d'ufficio
- Art. 11 - Obblighi delle Società Concessionarie
- Art. 12 - Sinistri

USO E DISCIPLINA DEGLI AMBITI PORTUALI

- Art. 13 - Destinazione dei moli e delle banchine

OBBLIGHI E DIVIETI

- Art. 14 - Obblighi durante la navigazione in Porto Canale
- Art. 15 - Obblighi durante la sosta in Porto Canale
- Art. 16 - Divieti
- Art. 17 - Norme di sicurezza
- Art. 18 - Azioni di turbativa
- Art. 19 - Responsabilità degli Utenti

REGOLAMENTI DEI CONCESSIONARI

- Art. 20 - Criteri e indirizzi per la redazione dei regolamenti delle Società Concessionarie

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO E SERVIZI ECOLOGICI

- Art. 21 - Punti di approvvigionamento idrico ed energetico
- Art. 22 - Olii esausti ed acque provenienti dal lavaggio delle carene
- Art. 23 - Tutela contro gli inquinamenti

NATURA, CONSISTENZA E QUALITA' DELLE DOTAZIONI PORTUALI

- Art. 24 - Tratte e ormeggi
- Art. 25 - Posto barca e superfici minime
- Art. 26 - Materiali utilizzabili

INDICAZIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DEI POSTI BARCA

- Art. 27 - Attività vietate
- Art. 28 - Specifiche disposizioni per gli Utenti
- Art. 29 - Disponibilità dei posti ormeggio
- Art. 30 - Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato.
- Art. 31 - Divieto di ormeggio contemporaneo.

MODALITA' DI GESTIONE ATTRACCHI IN TRANSITO

- Art. 32 - Gestione attracchi in transito

NORME PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEROGHE PARTICOLARI

- Art. 33 - Soluzioni progettuali in deroga
- Art. 34 - La fruizione da parte delle persone a mobilità limitata o compromessa

GESTIONE ARGINI, STRADE, IMMOBILI ED ATTREZZATURE RICADENTI NEL PERIMETRO

DEL PIANO DEI PORTI

- Art. 35 - Modalità per gli interventi
- Art. 36 - Picco di alaggio
- Art. 37 - Banchina pubblica
- Art. 38 - Bilancioni da pesca
- Art. 39 - Acque collegate

ALLEGATI CARTOGRAFICI

REGOLAMENTO GENERALE COMUNALE

NORME GENERALI

Art.1 Sfera di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la navigazione, gli ormeggi, la sosta dei natanti nonché delle unità da diporto e da pesca e vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che ricadono nell'ambito delle zone omogenee L1A-L1B disciplinate dal "Piano dei porti" comprendenti la Marina di Aquileia e il Porto Canale di Aquileia.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano alle aree classificate dal Piano dei Porti e meglio rilevabili nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, di cui costituiscono parte integrante, contraddistinte da una lettera di fianco a ciascuna tratta:

Zona L1A:

Tratta A - Piazza Garibaldi

Tratta B - Piazza Garibaldi - Chiesa delle Vergini

Tratta C - Confluenza Terzo-Natissa

Tratta D - Cantiere navale - Marina di Aquileia

Tratta E - Ponte delle Vergini - Canale Anfora

Zona L1B:

Marina di Aquileia

Art. 3 Soggetti interessati

Sono individuati quali soggetti interessati aventi causa o competenza ai fini della gestione del predetto ambito:

- 1) Comune di Aquileia
- 2) Consorzio di Bonifica Bassa Friulana
- 3) Associazioni concessionarie ormeggi
- 4) Marina di Aquileia - Società concessionaria
- 5) Concessionari bilancioni da pesca
- 6) Cantiere navale - società proprietaria
- 7) Utenti: tutti coloro che accedono al porto canale e/o usufruiscono dei servizi portuali.

Art. 4 Approvazione e modifiche al Regolamento

Il Regolamento Comunale è approvato dal Consiglio comunale ed è soggetto a revisione periodica, sulla base di una relazione almeno triennale sull'andamento della gestione portuale redatto dal Tecnico comunale responsabile, sentite eventualmente le Società e i soggetti concessionari e/o la Commissione Gestione Porto.

Art. 5 Commissione Gestione Porto

La Commissione di Gestione del Porto è costituita dal Sindaco o suo delegato, dal Tecnico comunale designato, da un rappresentante degli Organi di Polizia municipale e da un rappresentante di ciascuna delle società / associazioni concessionarie.

Viene nominata dalla Giunta comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; successivamente sarà nominata entro tre mesi dall'insediamento di ogni nuova Giunta comunale. Ha sede presso il Comune di Aquileia.

Art. 6 *Compiti e funzionamento della Commissione Gestione Porto*

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative degli altri Enti e delle Pubbliche Autorità, la Commissione Gestione Porto ha funzione consultiva e svolge i seguenti compiti:

- controlla o sovrintende a tutte le attività che si svolgono nell'Ambito dei porti;
- ha facoltà di proporre la specifica individuazione degli ambiti riservati ai transiti e ormeggi turistici e di proporre criteri, modalità e tariffe per la loro gestione;
- propone al Sindaco o all'Organo comunale designato, l'emanazione di disposizioni di carattere generale e particolare finalizzate ad un corretto e coordinato svolgimento delle attività previste nell'ambito del Porto;
- valuta e propone le modifiche e o integrazioni al presente Regolamento generale comunale delle aree portuali;

La Commissione Gestione Porto viene di norma convocata annualmente in seduta ordinaria dal Sindaco. Può essere convocata in seduta straordinaria su specifica richiesta di uno dei soggetti componenti, per esaminare problematiche straordinarie (ad es. mareggiate eccezionali, interventi di bonifica, nuove concessioni demaniali, nuovi interventi edilizi, reiterate infrazioni al presente regolamento, etc.).

Art. 7 *Tecnico Responsabile comunale*

Viene designato con delibera della Giunta comunale.

Art. 8 *Vigilanza e/o guardiania*

La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata alla Polizia municipale, in aggiunta ai competenti organi di vigilanza che già hanno titolarità nell'ambito fluviale.

La Commissione Gestione Porto per garantire la più completa vigilanza e/o guardiania nell'ambito portuale, oltre al coinvolgimento dei predetti Organi, può avvalersi dell'attività di sorveglianza svolta dai Responsabili della gestione dei posti barca delle Società Concessionarie.

I Responsabili della gestione dei posti barca delle Società Concessionarie, possono in ogni momento dare disposizioni ai propri Utenti o Associati, secondo le norme del proprio Regolamento per un corretto e adeguato uso delle aree demaniali.

Hanno il compito di segnalare agli Organi di Polizia eventuali trasgressioni o comportamenti trasgressivi per i conseguenti accertamenti e provvedimenti di competenza.

In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un Utente, è riconosciuta alla Commissione Gestione Porto la facoltà di segnalare il comportamento trasgressivo alle Società / associazioni concessionarie, per i provvedimenti disciplinari di competenza, oltre al compito di segnalare l'infrazione agli Organi di vigilanza. Verso l'Utente titolare o assegnatario di contratto di ormeggio, la Società / associazione concessionaria avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso a norma delle disposizioni interne da prevedersi nel Regolamento di gestione delle aree demaniali in concessione.

Art. 9 Sanzioni

In caso di violazione delle norme del presente Regolamento gli Organi di Polizia applicano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, fatta salva l'applicazione di ulteriori specifiche normative. I relativi proventi verranno destinati alle spese di manutenzione del porto. Per le modalità di riscossione, per gli eventuali ricorsi e per tutto quanto non indicato nel presente regolamento e relativo alla procedura sanzionatoria, si osserva quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Le Società Concessionarie possono altresì predisporre specifiche sanzioni a carico dei propri clienti o associati che violano le norme dei propri regolamenti, fino alla espulsione dagli ambiti assegnati in casi di grave o reiterata violazione.

Art 10 Interventi d'ufficio

In caso di assenza, irreperibilità o rifiuto ad adempiere dei proprietari o degli equipaggi le Società concessionarie provvederanno dapprima ad effettuare formale avviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'avente diritto, per informarlo della necessità di intervenire presso la propria imbarcazione, invitandolo a provvedere entro un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ed informandolo che in caso di inadempimento verrà notificata l'Amministrazione comunale che provvederà d'ufficio a quanto necessario con specifica ordinanza e addebito delle relative spese al proprietario, fatta salva l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti.

Art. 11 Obblighi delle Società Concessionarie

Ogni società / associazione concessionaria è tenuta a garantire l'utilizzo e la piena funzionalità delle aree in concessione e dei conseguenti servizi generali:

- pulizia dello specchio acqueo;
- pulizia dei pontili, banchine e aree a terra, nonché raccolta dei rifiuti e liquami;
- primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell'ambito portuale;
- servizi idrici, elettrici e loro manutenzione;
- segnalamenti marittimi;
- sorveglianza nell'ambito delle aree in concessione demaniale;
- tenuta e aggiornamento dell'elenco degli assegnatari di posti barca e loro reperibilità;
- accettazione ed assistenza alle imbarcazioni in transito;
- obbligo di segnalare alle Autorità di vigilanza tutte le presunte infrazioni di cui si viene a conoscenza;
- manutenzioni ordinarie a tutte le strutture, aree, fabbricati, impianti, ecc. acquistati o costruiti dalla Società Concessionaria o compresi nella concessione demaniale;
- ogni iniziativa o azione utile alla migliore offerta complessiva dei servizi portuali.

Art. 12 - Sinistri

L'imbarcazione che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti o ad altre imbarcazioni, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso alla Società concessionaria competente e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni, fatto salvo l'intervento degli Organi di Polizia nei casi previsti.

USO E DISCIPLINA DEGLI AMBITI DEL PORTO CANALE

Art. 13 - Destinazione dei moli e delle banchine

Fatte salve eventuali e diverse determinazioni della Commissione di Gestione del Porto, in relazione a particolari esigenze connesse al traffico portuale ed alla sicurezza della navigazione, intesa nella sua accezione più ampia, i moli e le banchine dell'ambito portuale del Porto Canale hanno la seguente destinazione prioritaria:

Zona L1A

Tratta A - Piazza Garibaldi: riservata ai natanti in transito e ai mezzi di pubblica utilità.

Tratta B - Piazza Garibaldi - Chiesa delle Vergini:

- sponda sinistra riservata tutta all'ormeggio per i natanti privati, mentre per la sponda destra:
- per quanto riguarda la parte officina nautica - Piazza Garibaldi, riservata all'ormeggio per i natanti in transito e ai mezzi di pubblica utilità.

- per il tratto in concessione antistante l'officina nautica, riservato a servizi connessi all'attività;

- per il tratto officina nautica - Chiesa delle Vergini, riservata all'ormeggio per i natanti privati.

Tratta C - Confluenza Terzo-Natissa: destinata ad ormeggio pubblico, ormeggio natanti privati e servizi di alaggio, pulizia manutenzione, fornitura di acqua e energia.

Tratta D - cantiere navale - Marina di Aquileia: riservata all'ormeggio per i natanti privati e primo tratto sponda sinistra (pontile cantiere navale) destinato a lavorazioni cantieristiche.

Tratta E - Ponte delle Vergini - Canale Anfora:

- ormeggio per i natanti privati.

Zona L1B: Marina di Aquileia

Disposizione ormeggi e servizi come da provvedimento della Società concessionaria, in conformità alle precisioni del Piano Particolareggiato.

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 14 - Obblighi durante la navigazione in Porto Canale

Le unità da diporto possono navigare nello specchio acqueo del Porto Canale per raggiungere o lasciare gli ormeggi loro destinati. Durante la navigazione le unità da diporto devono:

- . adottare tutti gli accorgimenti tecnico – nautici, per quanto applicabili, previsti per le imbarcazioni;

- . mantenere la propria dritta;

- ogni unità deve, altresì, procedere, durante la navigazione da e per le banchine, a velocità di sicurezza, tale da evitare la creazione di moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza del tratto navigabile, nella sua accezione più ampia, creare danno alle altre imbarcazioni presenti, ovvero costituire pericolo per le stesse.

- . procedere a velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate, e comunque a velocità non superiore ai tre nodi

- . mantenere la rotta evitando evoluzioni inutili e non intralciare il movimento delle imbarcazioni in entrata o uscita dal Porto Canale;

- . prestare ascolto radio continuo sul canale VHF 16/11 in modo da poter essere contattati o contattare l'Autorità Marittima e/o unità in movimento;

- . segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia.

Art. 15 - Obblighi durante la sosta in Porto Canale

Durante la sosta le unità da diporto devono:

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito e/o la manovra di altre unità;
- E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore.
- Le unità devono ormeggiare esclusivamente alle bitte dei pontili, delle banchine principali e laterali all'uopo predisposte.
- L'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'utente, di diametro adeguato e in ottimo stato; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero adeguato per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione.

La Commissione Gestione Porto può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'utente delle spese sostenute. Dei danni arrecati da ciascuna unità a terzi, è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.

Art. 16 - Divieti

Alle unità da diporto di cui al presente capo è vietato:

- sostare, ancorare e compiere evoluzioni nel fiume;
- navigare a vela all'interno dell'ambito portuale;
- navigare con tavole a vela;
- sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio;
- compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza le dovute autorizzazioni;
- praticare la pesca in ambito portuale;
- usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio dell'unità;
- effettuare scarichi dai servizi igienici di bordo, dagli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta.

Nell'ambito di tutto lo specchio acqueo del Porto Canale sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, l'abbandono di rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida, che possa provocare inquinamento del fiume e lordare i moli e le banchine.

Art.17 - Norme di sicurezza

Tutti i natanti e le imbarcazioni ancorate agli ormeggi o alle infrastrutture accessorie del Porto Canale, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, danni all'ambiente o altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;
- b) curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche del natante o dell'imbarcazione siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione;
- d) i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi;
- e) gli estintori installati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- f) in caso di inizio di incendio, ogni iniziativa dovrà essere messa in atto per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare e , quindi, dell'Autorità competente;

g) nell'ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua del demanio marittimo in concessione ovvero di pertinenza delle relative infrastrutture di servizio, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, informandone, senza ingiustificato ritardo il Comune, cui spetta di impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;

Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute d'ufficio dal Comune, nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

Art.18 - Azioni di turbativa

Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dei servizi del Porto Canale, come pure dei moli, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al Comune, cui spetta adottare i provvedimenti necessari per la tutela del godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché, per la repressione di ogni illecita condotta.

Art.19 - Responsabilità degli Utenti

Gli assegnatari e gli altri Utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, di polizia e di sicurezza, alle ordinanze delle Autorità Pubbliche e del Sindaco.

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni delle Società concessionarie.

L'Utente è responsabile delle infrazioni commesse e dei danni cagionati a terzi e alle strutture portuali ed è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

L'Utente deve obbligatoriamente dotare la propria imbarcazione di idonea copertura assicurativa. L'Utente deve inoltre essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi.

REGOLAMENTI DEI CONCESSIONARI

Art.20 - Criteri e indirizzi per la redazione dei regolamenti delle Società Concessionarie

Sono tenuti a dotarsi di Regolamento di gestione delle aree in concessione demaniale entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, e ad inviarne copia al Comune per la verifica di conformità al presente Regolamento, tutti gli operatori titolari di atti di concessione o autorizzazione all'ormeggio e all'alaggio di unità da diporto in forma societaria, con o senza fini di lucro, nell'ambito del Piano dei porti.

Ogni regolamento delle società / associazioni concessionarie dovrà contenere almeno:

- Descrizione attività svolta;
- Regole di utilizzo degli ambiti e delle dotazioni in concessione;
- Orario consentito per le operazioni e divieti;
- Norme comportamentali per gli utenti;
- Gestione controversie tra società / associazioni concessionarie ed utenti.

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO E SERVIZI ECOLOGICI

Art.21 - Punti di approvvigionamento idrico ed energetico

I punti di approvvigionamento idrico ed energetico sono localizzati:

- per le tratte B e C sui muretti di difesa idraulica della banchina;
- per la tratta D e E lungo l'area golenale in concessione alle Società Concessionarie.

Art. 22 - Olii esausti ed acque provenienti dal lavaggio delle carene

E' vietato lo scarico diretto nelle acque fluviali di olii ed acque provenienti da attività di lavaggio carene. Le norme di attuazione del Piano dei Porti stabiliscono le prescrizioni minime da rispettare per la realizzazione di specifiche dotazioni finalizzate alla raccolta ed al trattamento primario di detti reflui, prima del loro scarico nelle acque fluviali.

Art. 23 - Tutela contro gli inquinamenti

Nelle aree portuali della Marina di Aquileia e del Porto Canale è vietato il getto o abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, liquami, detriti o altro, anche se in piccole quantità o dimensioni.

Per i rifiuti solidi, l'Utente deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti ordinari ed alimentari, che vanno ben chiusi in sacchi di polietilene, dal vetro, plastica, carta e alluminio e quindi depositarli nei rispettivi cassonetti. Le esche e il pesce vivo o morto non possono essere depositati nei cassonetti dei rifiuti, né abbandonati in ambito portuale.

I rifiuti pericolosi (batterie esauste, oli usati, barattoli di vernice vuoti ecc.) devono essere trattati con la massima attenzione dal produttore, non possono essere depositati nei cassonetti dei rifiuti ma vanno smaltiti secondo le norme vigenti.

All'interno del Porto Canale è vietata l'attivazione di ogni fonte di rumore che non sia strettamente collegata alla movimentazione delle imbarcazioni o dei mezzi di trasporto, o alle necessità operative. I motori principali delle imbarcazioni, quelli ausiliari, i generatori ed ogni altra fonte di rumorosità, devono essere spenti, una volta assicurato l'ormeggio.

NATURA, CONSISTENZA E QUALITA' DELLE DOTAZIONI PORTUALI

Art. 24 - Tratte e ormeggi

A specificazione delle indicazioni contenute nel vigente Piano delle zone L1A-L1B "Piano dei porti", nelle singole tratte gli ormeggi dovranno risultare organizzati nei seguenti modi, facendo comunque salve le disposizioni relative agli spazi minimi di manovra e di transito:

a)Tratta A - Piazza Garibaldi

Uso: banchina pubblica

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: scalette in acciaio inox anelli in acciaio, bitte

Lunghezza fronte: ml. 26

b) Tratta B - Piazza Garibaldi - Chiesa delle Vergini

Sottotratta ZM1

Uso: area di manovra libera da attracchi

Lunghezza fronte: ml. 24

Sottotratta Bsn1

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: scalette in acciaio inox alla veneziana o alla marinara, anelli in acciaio, bitte.

Lunghezza fronte: ml. 272

Posti barca n.: 34 da ml. 8,00 x2,50

Sottotratta ZM2

Uso: area di manovra libera da attracchi

Lunghezza fronte: ml. 21

Sottotratta Bsn2

Uso: area con muro medievale sommerso, libera da attracchi

Lunghezza fronte: ml. 15

Sottotratta Bsn3

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pedana in legno a correre

Lunghezza fronte: ml. 87,50

Posti barca n.: 10 da ml.8.50x2,50

Sottotratta Bsn4

Ogni imbarcazione ormeggiata perpendicolarmente deve poter disporre di una superficie idrica antistante pari ad almeno due volte la lunghezza dell'imbarcazione.

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: a pettine

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pedana in legno a correre

Lunghezza fronte: ml. 178,5

Posti barca n.: 64

Bsn4-1: posti barca 8 da ml.2.40x6.50 con Lung.barca max 5.00

Bsn4-2: posti barca 12 da ml.2.40x6.00 con Lung.barca max 5.25

Bsn4-3: posti barca 8 da ml.2.40x6.00 con Lung.barca max 5.00

Bsn4-4: posti barca 4 da ml.2.40x6.00-6.50 con Lung.barca max 5.25

Bsn4-5: posti barca 6 da ml.2.40x6.50 con Lung.barca max 5.50

Bsn4-6: posti barca 7 da ml.2.40x6.50-7.00 con Lung.barca max 5.75

Bsn4-7: posti barca 6 da ml.2.60x7.00-7.50 con Lung.barca max 6.00

Bsn4-8: posti barca 10 da ml.2.60x7.00-7.50 con Lung.barca max 6.25

Bsn4-9: posti barca 2 da ml.2.80x8.50 con Lung.barca max 7.00

Sottotratta Bdx1

Uso: transito

Ormeaggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: scalette in acciaio inox, anelli in acciaio, bitte

Lunghezza fronte: ml. 250

Posti barca n.: 31 da ml. 8.00x2.50

Sottotratta Bdx2

Uso: lavorazioni nautiche

Ormeaggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: banchina in cemento

Lunghezza fronte: ml. 40

Sottotratta Bdx3

Uso: ormeggi privati

Ormeaggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pontili singoli in legno

Lunghezza fronte: ml. 285

Posti barca n.: 33 di dimensione variabile (ml.6.00-12.00x2.50)

Nota: è ammessa la permanenza e la manutenzione dei sistemi di accesso esistenti fino alla risistemazione della sponda.

Sottotratta Bdx4

Uso: ormeggi privati

Ormeaggio: a pettine

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pontile a correre in legno

Lunghezza fronte: ml. 47

Posti barca n.: 19 di dimensione variabile (ml.2.00-2.60x5.00-7.50)

Bdx4-1: posti barca 4 di dimensione variabile con Lung.barca max 5.00

Bdx4-2: posti barca 3 di dimensione variabile con Lung.barca max 5.50

Bdx4-3: posti barca 12 di dimensione variabile con Lung.barca max 6.50

Nota: è ammessa la permanenza e la manutenzione dei sistemi di accesso esistenti fino alla risistemazione della sponda.

c) Tratta C - Confluenza Terzo-Natissa (planimetria P2)

Sottotratta Csn1

Uso: ormeggi privati

Ormeaggio: a pettine

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pontile in legno a correre

Lunghezza fronte: ml. 51

Posti barca n.: 20 di dimensione variabile (ml.2.00-2.80x5.50-8.00)

Nota: è ammessa la permanenza e la manutenzione dei sistemi di accesso esistenti fino alla risistemazione della sponda. Conseguentemente alla realizzazione delle predette opere, troveranno applicazione le previsioni del Piano dei porti per l'ambito considerato.

Sottotratta Csn2

Uso: transiti privati e transiti turistici

Ormeaggio: a pettine

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pontile in legno a correre

Lunghezza fronte: ml. 10

Sottotratta Cdx1

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pontili singoli in legno

Lunghezza fronte: ml. 136

Posti barca n.: 21 di dimensione variabile (ml.5.50-8.50x2.50)

Nota: è ammessa la permanenza e la manutenzione dei sistemi di accesso esistenti fino alla risistemazione della sponda.

Banchina pubblica – tratta C-C

Uso: alaggio, varo, transiti e ormeggi turistici, ormeggi mezzi di pubblica utilità

Ormeggio: in linea, fino alla realizzazione delle opere di rifacimento-consolidamento della banchina, secondo le previsioni del Piano dei porti.

Sistemi di attracco/accesso: anelli in acciaio, bitte

Lunghezza fronte: ml. 123

Le opere infrastrutturali e attrezzature di servizio potranno essere realizzate anche da società / associazioni concessionarie, previa autorizzazione e stipula di specifica convenzione con il Comune di Aquileia, per favorire e assicurare un corretto e coordinato utilizzo della banchina pubblica, anche per eventuale fornitura dei servizi di rifornimento ai natanti (energia elettrica e acqua potabile).

Pontile cantiere nautico

Uso: lavorazioni nautiche

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pontile a correre in legno

Lunghezza fronte: ml. 40

Sottotratta ZM3

Uso: area di manovra (raggio 40 ml.)

d) Tratta D - Cantiere nautico - Marina di Aquileia (planimetria P2-P3).Sottotratta Dsn1

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno, pedane singole in legno e passerella mobile

Lunghezza fronte: ml. 121

Posti barca n.: 14 di dimensione variabile (ml.6.00-10.00x2.50)

Sottotratta Dsn2

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno, pedane singole in legno e passerella mobile

Lunghezza fronte: ml. 495

Posti barca n.: 58 di cui 19 da ml.7.00x3.00, 26 da ml.8.50x3.00,
12 da ml.10.00x3.00 e 1 da ml.12.00x3.00

Sottotratta Ddx1

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pontili singoli in legno

Lunghezza fronte: ml. 131

Posti barca max n.: 15 di dimensione variabile (ml.6.50-9.00x2.50)

Nota: è ammessa la permanenza e la manutenzione dei sistemi di accesso esistenti fino alla risistemazione della sponda.

Sottotratta Ddx2

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e pontili singoli in legno

Lunghezza fronte: ml. 480

Posti barca max n.: 62 di cui 41 da ml.7.00x3.00, 8 da ml.8.50x3.00
e 12 da ml.10.00x3.00

Nota: è ammessa la permanenza e la manutenzione dei sistemi di accesso esistenti fino alla risistemazione della sponda.

e) Tratta E - Ponte delle Vergini - Canale Anfora

Sottotratta Esn1

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e passerelle mobili

Lunghezza fronte: ml. 264

Posti barca n.: 36 da ml.7.00x2.50

Sottotratta Esn2

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno ad accesso diretto

Lunghezza fronte: ml. 38

Posti barca n.: 5 da ml.7.00x2.50

Sottotratta Edx1

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e passerelle mobili

Lunghezza fronte: ml. 293

Posti barca n.: 40 di cui 39 da ml.7.00x3.00 e 1 da ml.7.40x3.00

Sottotratta Edx2

Uso: ormeggi privati

Ormeggio: in linea

Sistemi di attracco/accesso: pali in legno e passerelle mobili

Lunghezza fronte: ml. 37,5

Posti barca n.: 5 da ml.7.00x3.00

Sottotratta Bilancioni

Uso: attività da pesca

Ormeggio: in linea

Lunghezza fronte: ml. 130

Posti barca: è ammesso un attracco con pali in legno per mezzi di servizio funzionali all'attività peschereccia.

Nota: per tutta l'estensione di questi ultimi, compreso lo spazio intermedio è vietato l'ormeggio di unità da diporto.

Ad interpretazione delle norme di attuazione del Piano dei Porti sono da considerarsi come attrezzature per l'attracco tutte quelle installazioni fisse o mobili che servono per consentire la risalita dell'utente dal natante alla banchina anche se non specificatamente menzionata nelle norme di attuazione del Piano dei Porti.

Le tipologie di attrezzature per l'attracco specificate con particolari progettuali negli Allegati Cartografici sono sempre ammesse. Eventuali soluzioni alternative devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 25 - Posto barca e superfici minime

I posti barca vanno dimensionati in conformità agli standard europei ed internazionali vigenti per il settore del turismo nautico in funzione della sicurezza e della manovrabilità delle imbarcazioni.

E più precisamente:

- per ormeggi paralleli la distanza fra i punti ormeggio di estremità (pali, anelli, ecc.) deve essere del 15% superiore alla lunghezza delle imbarcazioni previste.
- ogni imbarcazione ormeggiata perpendicolarmente deve poter disporre di una superficie idrica antistante pari ad almeno due volte la lunghezza dell'imbarcazione e comunque non minore di 1,3 volte la lunghezza dell'ormeggio se con pali o di 1,7 volte se con corpi morti
- va comunque riservato un corridoio libero a lato degli ormeggi o fra ormeggi contrapposti di almeno ml 10,00 per garantire la navigabilità del fiume.

Art. 26 - Materiali utilizzabili

I pali di ormeggio o quelli dei pontili non potranno essere in conglomerato cementizio, metallico o materiale sintetico o struttura composita ma in legno, con classe di durabilità adeguata per pali infissi in alveo.

Le attrezzature fisse per l'attracco dovranno essere, di norma, in acciaio inox.

Si vedano altresì le specifiche riportate nelle norme di attuazione del piano dei porti.

INDICAZIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DEI POSTI BARCA

Art. 27 - Attività vietate

Non è ammesso nuotare, né esercitare attività subacquee all'interno dell'ormeggio se non in determinate circostanze autorizzate dalla Commissione di Gestione del Porto.

All'interno degli ormeggi sarà vietato effettuare operazioni di rifornimento di carburanti, di carico e scarico delle bombole subacquee nonché ogni altra operazione pericolosa per la pubblica incolumità.

I proprietari di imbarcazioni non dovranno in nessun caso apportare modifiche od aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione da parte del Concessionario. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a quest'ultimo il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi, alle Società concessionarie od alla stessa Amministrazione comunale.

Art. 28 - Specifiche disposizioni per gli Utenti

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà di chiedere l'intervento ispettivo delle Pubbliche Autorità a bordo dei natanti e salva l'osservanza delle norme antincendio e antinquinamento.

1. Prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore e adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
2. Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non vi siano residui di perdite di idrocarburi in sentina e perdite degli stessi in atto ;
3. Gli impianti elettrici di bordo devono sempre essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
4. Il rifornimento dei carburanti deve essere effettuato esclusivamente o presso gli appositi centri di erogazione o nel rispetto della vigente normativa in materia (serbatoi portatili regolamentari).
5. E' comunque sempre vietato qualsiasi travaso di carburante presso il posto barca.
6. I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido, devono essere adeguatamente aerati;
7. Gli estintori di bordo devono essere conformi alla normativa in vigore, in numero adeguato e mantenuti in costante e perfetta efficienza.

Art. 29 - Disponibilità dei posti ormeggio

I posti ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L'Utente, dal momento della consegna, ha la disponibilità dell'ormeggio assegnatogli, e la Società Concessionaria provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso d'assenza prolungata. La Società Concessionaria ha la facoltà di assegnare temporaneamente all'Utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. La Società Concessionaria inoltre, ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva e modificare l'ubicazione dei posti di ormeggio.

Art. 30 - Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato

Ogni Utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio assegnatogli, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

Art. 31 - Divieto di ormeggio contemporaneo

Ad ogni posto ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

MODALITA' DI GESTIONE ATTRACCHI IN TRANSITO E SPAZI BANCHINA PUBBLICA

Art. 32 - Gestione attracchi in transito

Sentita la Commissione Gestione Porto, con provvedimento comunale verrà regolamentata la gestione dei posti in transito (tratta A e tratta C) sia per usi turistici che per i mezzi di utilità pubblica, con indicazioni relative a:

- modi e tempi consentiti per l'attracco;
- tipologia dei natanti ormeggiabili;
- costi di gestione.

NORME PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEROGHE PARTICOLARI

Art. 33 - Soluzioni progettuali in deroga

Stanti le peculiari caratteristiche del Porto Canale di Aquileia, in parziale deroga alle Norme e prescrizioni anche di carattere grafico del Piano dei Porti, sono possibili per le seguenti tratte le soluzioni alternative alle forme di sistemazione degli attracchi previste ed in particolare:

- Sottotratta Bsn4 è ammessa la disposizione degli attracchi a "pettine" e nel rispetto delle prescrizioni dell'art.24.
- Sottotratta Edx1 nelle more di realizzazione delle opere di rifacimento sponale è ammessa la realizzazione di un pontile in legno a correre con attracco in linea o a "pettine".

Art. 34 - La fruizione da parte delle persone a mobilità limitata o compromessa

L'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso fino alla banchina deve essere perseguito dall'Autorità pubblica.

Le Società Concessionarie devono garantire, nelle forme e nei modi più funzionali ai tipi di banchine e ai sistemi di attracco esistenti tutte le possibilità di trasferimento banchina-barca alle persone a mobilità limitata.

GESTIONE ARGINI, STRADE, IMMOBILI ED ATTREZZATURE RICADENTI NEL PERIMETRO DEL PIANO DEI PORTI

Art. 35 – Gestione degli interventi su strade, argini, immobili ed attrezzature ricadenti nell'ambito del piano dei porti.

Le società / associazioni concessionarie possono partecipare alla realizzazione degli interventi manutentivi o di dotazione infrastrutturale, nell'ambito di pertinenza del Piano dei porti, in concorso con il Comune o in forma diretta, previo convenzionamento con il Comune.

Art. 36 - Picco di alaggio

E' vietato effettuare qualsiasi operazione di alaggio e varo fuori dalle aree specificatamente destinate, in ore notturne, con condizioni meteorologiche sfavorevoli o con persone a bordo delle unità da alare e/o varare.

Le operazioni di utilizzo del picco possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori autorizzati dalla società / associazione concessionaria.

Gli addetti alle operazioni hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme di sicurezza vigenti e l'obbligo di verificare, prima dell'esecuzione delle operazioni, le condizioni della banchina e la supportabilità della stessa con il tonnellaggio dell'unità da alare/varare.

L'area del picco, quando non è utilizzato, deve sempre rimanere libera.

Art. 37 - Banchina pubblica tratta C

L'area della banchina pubblica è situata nella tratta C, per una lunghezza sul fronte fiume pari a circa ml.120,00 ed è destinata a poter accogliere e concentrare, oltre all'attracco pubblico e turistico, anche i servizi di alaggio con mezzi mobili, pulizia, manutenzione, fornitura di acqua e di energia, secondo le indicazioni stabilite dal Comune, su eventuale proposta della Commissione gestione porto.

Sentita la Commissione Gestione Porto, con provvedimento comunale verrà regolamentata la gestione dei posti in transito e l'eventuale affidamento dell'area a soggetto terzo.

Art. 38 - Bilancioni da pesca

L'uso dei bilancioni da pesca esistenti sistemati sugli argini del fiume Terzo è soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a. la manovra del bilancione è consentita soltanto al concessionario, ovvero alle persone espressamente delegate. E' fatto divieto tassativo di sub-affidare a terzi la manovra del bilancione anche se a titolo temporaneo. Il concessionario dovrà premunirsi affinché nella sua eventuale assenza, i comandi dell'attrezzo da pesca siano chiusi con dispositivi di sicurezza atti ad impedirne l'uso a terzi;
- b. allo scopo di evitare situazioni di pericolo per le persone imbarcate su mezzi nautici in transito, come pure intralci alla navigazione, il bilancione può essere tenuto immerso nel corso d'acqua soltanto nelle ore diurne, in condizioni di buona visibilità ed alla costante presenza del concessionario. Negli altri casi il bilancione anzidetto dovrà essere mantenuto sollevato dall'acqua in modo tale da evitare ogni ingombro al corso d'acqua. Qualora le parti fisse del manufatto costituenti la bilancia sporgano, anche in parte, sul corso d'acqua prospiciente, il concessionario dovrà applicarvi un idoneo segnalamento luminoso fisso di colore rosso, che dovrà essere sempre attivato durante le ore notturne ed in condizioni di visibilità ridotta. La luce rossa dovrà avere una portata non inferiore a 250 metri. Durante le ore diurne l'ingombro dovrà essere segnalato con una bandiera rossa;
- c. per quanto attiene gli ingombri in acqua, relativi ai tiranti utilizzati per il recupero e l'ammaino della rete, i concessionari delle bilance da pesca dovranno provvedere a posizionare, per ogni bilancia, almeno un palo di colore rosso che avrà la funzione di ricevere alla radice il tirante ed individuare un canale navigabile libero da cavi o ingombri pericolosi per la navigazione. Tale segnalamento dovrà essere dotato di un segnale luminoso di colore rosso, su un arco di orizzonte di 360° e di intensità tale da essere visibile ad una distanza non inferiore a 250 metri.;
- d. il concessionario è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione contro danni diretti e/o indiretti che possono derivare a persone e/o cose per l'uso dell'attrezzo da pesca, o in conseguenza dell'esercizio della concessione, pattuendo congrui massimali di garanzia, comunque non inferiori a quelli stabiliti dalla legge per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore ad uso privato.

Art. 39 - Acque collegate

Al fine di garantire il corretto utilizzo della superficie acquea delle aree portuali, nel tratto del fiume Natissa a monte del ponte di Piazza Garibaldi, valgono le seguenti prescrizioni:

- è vietata la navigazione e/o la sosta di ogni tipo di natante;
- lo sfalcio della vegetazione ripariale non deve ricadere in acqua.

Inoltre, nelle componenti del sistema fluviale esterne agli ambiti portuali classificati al punto 2.1.2 del PRPP vigente, se non diversamente regolamentate, è vietata la sosta stabile di ogni tipo di natante.

ALLEGATI CARTOGRAFICI ESTRATTI DAL PIANO DEI PORTI


- Planimetria P5 - scala 1 : 2000
- Planimetria P6 - scala 1 : 500


COMUNE DI AQUILEIA


REGOLAMENTO GENERALE COMUNALE DEL PORTO CANALE

SCALA 1:7.000

INQUADRAMENTO PIANO DEI PORTI











SCALA 1:2.000

PLANIMETRIA P2








SCALA 1:2.000


PLANIMETRIA P4






ANELLO IN ACCIAIO INOX

SEZIONE TIPO



PROSPETTO TIPO



0 25 50 75 100


SCALA 1:20

Misure in cm.



SCALETTA IN ACCIAIO INOX


SEZIONE TIPO



SCALA 1:20

Measure in cm.

PROSPETTO TIPO




Measure in cm.




PEDANA A CORRERE

PIANTA TIPO



SEZIONE TIPO




PALO IN LEGNO







COLONNINA UTENZA CENTRO STORICO
dim. 32x60xH40 cm.
4 prese 16A
2 valvole a sfera 1/2"

SEZIONE TIPO



PROSPETTO TIPO



SCALA 1:20

Misure in cm.




COLONNINA UTENZA ARGINE

dim. Ø 35 H=180cm.

4 prese 16A


2 valvole a sfera 1/2"

SEZIONE TIPO





PROSPETTO TIPO

COLONNINA UTENZA ARGINE
dim. \varnothing 35 H=180cm.
4 prese 16A
2 valvole a sfera 1/2"

0 25 50 75 100

SCALA 1:20

Misure in cm.